

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/391 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'11 novembre 2016**

**che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha esaminato la relazione del 17 aprile 2009 sul risultato dell'invito del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria a presentare contributi sull'internalizzazione dei regolamenti e sullo svolgimento di attività analoghe a quelle di controparte centrale da parte delle banche depositarie, da cui emergono differenze considerevoli in relazione alle norme e alle procedure di monitoraggio a livello degli internalizzatori di regolamento tra gli Stati membri e alla comprensione del concetto di regolamento internalizzato.
- (2) Ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, gli internalizzatori di regolamento devono segnalare i regolamenti che hanno internalizzato. Al fine di fornire una buona panoramica dell'ambito e dell'entità dei regolamenti internalizzati, è necessario specificare ulteriormente il contenuto di tale segnalazione. Le segnalazioni dei regolamenti internalizzati dovrebbero includere informazioni dettagliate in forma aggregata sul volume e sul valore delle istruzioni di regolamento regolate dagli internalizzatori di regolamento al di fuori dei sistemi di regolamento titoli, specificando classe di attività, tipo di operazioni su titoli, tipo di clienti e depositario centrale di titoli (CSD) emittente.

L'internalizzatore di regolamento dovrebbe segnalare solo i regolamenti internalizzati in cui ha eseguito un'istruzione di regolamento di un proprio cliente nelle proprie scritture. L'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare successivi allineamenti delle posizioni contabili che riflettono il regolamento di istruzioni da parte di altre entità della catena di detenzione dei titoli, poiché essi non costituiscono un regolamento internalizzato. Analogamente, l'internalizzatore di regolamento non dovrebbe segnalare le operazioni eseguite in una sede di negoziazione e trasferite da tale sede a una controparte centrale (CCP) per compensazione o a un CSD per regolamento.

- (3) Allo scopo di agevolare la comparabilità dei dati tra gli internalizzatori di regolamento, i calcoli riguardanti il valore delle istruzioni di regolamento internalizzato a norma del presente regolamento dovrebbero basarsi su dati e metodologie obiettivi e affidabili.
- (4) Gli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento possono richiedere modifiche significative dei sistemi informatici, verifiche di mercato e adeguamenti delle disposizioni prese dagli enti interessati in ottemperanza agli obblighi giuridici. È pertanto necessario lasciare a tali enti il tempo sufficiente per predisporre l'applicazione degli obblighi medesimi.
- (5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
- (6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 257 del 28.8.2014, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84).

